



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' 2020. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E RELATIVA DISTRIBUZIONE

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SUPPO Jacopo - Sindaco	Sì
2. BONAVERO Chiara - Vice Sindaco	Sì
3. RIVA Susanna - Assessore	Sì
4. ALLAIS Giorgia - Assessore	Sì
5. BELTRAME Riccardo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' 2020. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E RELATIVA DISTRIBUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2019, con la quale sono stati approvati il D.U.P. ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 20.04.2011 - Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 17.01.2013 - Modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n° 20 del 26.02.2015 - Modificato con deliberazione di G.C. n° 142 del 19.10.2015;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008, 31.07.2009 e 21.05.2018;
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

Richiamata la legge 28.12.2015, n.208, c.d. "legge di stabilità 2016", che all'art.1, comma 236, testualmente recita *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno*

2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Dato atto che è confermata l'applicazione della decurtazione permanente, a decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 e s.m.i., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n.20/2015 e previgenti vincoli ex art.1, comma 236, della Legge n.208/2015;

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1.un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

2.apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

Visto altresì l'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Evidenziato, di applicare al fondo 2020, il disposto dell' art. 67 comma 3 lettera i) del CCNL del 21.05.2018;

Richiamato l'art.16 del D.L. n.113 del 24.06.2016, c.d. “Decreto Legge Enti Locali” in vigore dal 25 giugno 2016, con cui abrogata la lettera a) dell'art.1, comma 557, della L.n.296/2006 e s.m.i., con l'eliminazione, per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015, dell'obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013, fermo restando il vincolo di contenimento della spesa di personale in termini assoluti rispetto al corrispondente valore medio del medesimo triennio 2011/2013;

Visto l'art.40, comma 3-quinques, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni*

e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15”;

Richiamato l’art.40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.75/2017, con cui è definito che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione della quota prevalente del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell’anno di riferimento;

Vista la legge n.296 del 27.02.2006 (Legge Finanziaria) ed in particolare part.1, comma 557, modificato dall’art.3, comma 120 della legge n.244 del 2007, poi dall’art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010 e legge di conversione n.122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all’art.1, comma 557 quater in merito a quale limite fare riferimento;

Visto l’art.67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

Ritenuto che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- Rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall’art.1, comma 557 della L. 296/2006;
- Rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l’anno 2015 e i vincoli del pareggio di bilancio per gli anni 2016 - 2017 – 2018 – 2019 e presumibilmente sarà rispettato anche per l’anno 2020;
- Applicazione delle norme e principi di cui al titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e titolo III “Merito e premi” del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all’adeguamento regolamentare da parte dell’ente e all’adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs.n.74/2017;

Vista la “Programmazione triennale del fabbisogno del personale” per il triennio 2020/2022 redatta ai sensi dell’art 6 del Decreto Legislativo 167/2001 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.11.2019;

Vista la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.);

Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 03.02.2020, unitamente al Piano delle Performance ed al Piano degli Obiettivi;

Preso atto dei contenuti del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 21.05.2018 per il triennio 2016/2018;

Richiamato l’art. 7, comma 4 del suddetto CCNL in merito agli oggetti della contrattazione integrativa;

Richiamato altresì il successivo art. 8, comma 1, che testualmente recita:

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”;

Premesso che:

- Per dare attuazione alle disposizioni ivi contenute occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definirne obiettivi e vincoli;
- Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG;
- Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
- Le risorse decentrate variabili ai sensi dell'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 ovvero dell'art. 67 comma 5 lettera b) del C.C.N.L. 21/05/2018, le risorse previste dall' art. 4 commi 1° e 2° del C.C.N.L. per il biennio 2004-2005 sottoscritto in data 09.05.2006, nonché le risorse di cui all'art. 67 comma 5, lettera b) del C.C.N.L. 21.05.2018, devono essere determinate su indicazione dell'organo politico;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 97 in data 11.10.2012 con la quale si approvava la Metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in ossequio alle prescrizioni e indirizzi di cui ai titoli II e III del D. Lgs. n. 150/2009, individuando, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.lgs 150/2009 le fasce di merito per la valutazione del personale dipendente e dei titolari di Posizione Organizzativa;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha disponibilità di risorse aggiuntive in misura pari a €. 10.500,00 ad incremento delle risorse variabili con applicazione dell'art. 15, comma 5 del CCNL dell'01.04.1999 art. 67 comma 3 lettera i) del CCNL del 21.05.2018;

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 152 in data 19.12.2017, aveva dettato gli indirizzi per l'internalizzazione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni e per l'utilizzo delle economie di gestione e, con successiva deliberazione n. 14 in data 07.02.2018, aveva approvato il relativo piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il periodo 2018/2020;

Ritenuto dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica ulteriori direttive, per un ottimale utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza fissati dalla normativa vigente;

Visto in tale senso l'allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le direttive della Giunta Comunale per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse per le risorse umane e la produttività per l'anno 2020, in applicazione del CCNL del 21.05.2018 ad integrazione al “Piano degli Obiettivi 2020” approvato con deliberazione G.C. n. 12 del 03.02.2020;

Ritenuto di dare facoltà alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in sede di contrattazione, di apportare modifiche non sostanziale ai pesi in percentuale individuati per ogni progetto di sviluppo (nella misura massima del +/- 5% per ogni progetto);

Ritenuto di confermare che la retribuzione di risultato da corrispondere al personale incaricato di posizione organizzativa va da un minimo dello 0% ad un massimo del 25% dell'indennità di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto dai Responsabili dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria ed in ordine alla regolarità

contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

- ~~1. **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;~~
- 2. Approvare** l'allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le direttive della Giunta Comunale per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse per le risorse umane e la produttività per l'anno 2020, in applicazione del CCNL del 21.05.2018 ed a integrazione al "Piano degli Obiettivi 2020" approvato con deliberazione G.C. n. 12 del 03.02.2020;
- 3. Confermare** che l'Amministrazione Comunale renderà disponibili risorse aggiuntive in misura pari a €. 10.500,00=, ad incremento delle risorse variabili in applicazione dell'art. 67, comma 5 lettera b) del CCNL del 21.05.2018, da ripartire secondo i pesi individuati nel documento allegato per l'anno 2020;
- 4. Dare facoltà** alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in sede di contrattazione, di apportare modifiche in modo non sostanziale ai pesi in percentuale individuati per ogni progetto di sviluppo (nella misura massima del +/- 5% per ogni progetto);
- 5. Trasmettere** copia del presente documento al presidente della delegazione di parte pubblica affinché, sulla base delle direttive ricevute e tenendo conto delle piattaforme sindacali, definisca una propria strategia negoziale ed elabori un proprio documento da sottoporre alla delegazione sindacale;
- 6. Dare atto** che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, alle OO.SS. e alle RSU;
- 7. Di dichiarare** immediatamente eseguibile per l'urgenza la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto